

Prot. n. 36/2021

Enna, 16/05/2021

**ALLE IMPRESE DEL TERRITORIO DI ENNA**

**OGGETTO: SICILIA IN "ZONA GIALLA" - ORDINANZA 14 MAGGIO 2021 (G.U. N.115 DEL 15-5-2021)**

La scrivente Associazione informa che è stata pubblicata in G.U. N.115 DEL 15-5-2021 Ordinanza del Ministero della Salute del 14 maggio 2021 che colloca ufficialmente la Sicilia in zona gialla dal **17 maggio 2021**.

Di seguito le principali misure.

**MOBILITA'**

Sono consentiti i seguenti spostamenti:

- dalle ore **5.00** alle **22.00**, verso località collocate in **zona bianca** o **gialla**, senza doverne giustificare il motivo;
- dalle ore **5.00** alle **22.00** verso tutto il territorio nazionale se la persona che si sposta è in possesso di una "*certificazione verde COVID-19*" valida qualora decidesse di recarsi in territorio collocato in zona arancione o rossa;
- senza limiti di orario, verso tutto il territorio nazionale, se lo spostamento avviene per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;

A chi si trova in zona gialla è consentito andare a far **visita a parenti o amici**, dalle ore 5.00 alle 22.00, in un massimo di **4 persone** (esclusi dal computo minori di anni 18 e persone con disabilità).

**ATTIVITÀ CONSENTITE**

Non sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei **centri commerciali** e dei mercati, ad



eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

**ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE** (tra cui le imprese dell'artigianato alimentare: gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio, rosticcerie, friggitorie, piadinerie, etc.):

È consentito, dalle ore 5.00 alle 22.00 e comunque nel rispetto dei limiti orari stabiliti per gli spostamenti, il **consumo al tavolo** esclusivamente **all'aperto** nei bar, nei ristoranti e nelle altre attività di ristorazione.

Dalle 5.00 alle 22.00 è consentita anche la vendita con **asporto** di cibi e bevande. La consegna a **domicilio** è consentita senza restrizioni, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.

È consentita, senza restrizioni, ma nel rispetto delle linee guida e dei protocolli di settore, anche la consumazione di cibi e bevande all'interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati.

#### **CINEMA, TEATRI E MUSEI**

Dal 26 aprile 2021, è di nuovo possibile, in questa zona, tenere spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club (locali di musica dal vivo, nei quali non è comunque consentita l'attività di ballo) e in altri locali o spazi, anche all'aperto.

Gli spettacoli in presenza di pubblico devono svolgersi esclusivamente con **posti** a sedere **preassegnati** e a condizione che sia assicurato il rispetto della **distanza** interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale.

Inoltre, la capienza consentita non può essere superiore al **50%** di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a **1.000** per gli spettacoli all'aperto e a **500** per gli spettacoli in luoghi **chiusi**, per ogni singola sala.

#### **ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA**

Dal 26 aprile nelle zone cd. gialle, ferma restando la possibilità per gli enti locali o per altri organismi competenti di adottare misure più restrittive in base alle valutazioni di propria



competenza, è **consentito svolgere attività motoria all'aperto** nel rispetto delle norme di distanziamento e senza alcun assembramento.

L'attività sportiva di base individuale, di **squadra e di contatto** può essere svolta nei parchi pubblici e privati, nelle **aree attrezzate** all'aperto, negli spazi all'aperto di centri e circoli sportivi, pubblici e privati del proprio Comune o, nel rispetto delle disposizioni relative agli spostamenti, di un altro Comune, in conformità con quanto previsto dall'allegato 5 delle "Linee Guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere" emanate dal Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è **interdetto l'uso di spogliatoi**.

#### CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19

Le "certificazioni verdi COVID-19" anche dette "*green pass*", sono certificazioni che attestano la sussistenza di **condizioni personali** che consentono gli spostamenti sul territorio nazionale. In particolare, le certificazioni sono rilasciate per attestare una delle seguenti condizioni:

- a) aver completato la vaccinazione anti-SARS-CoV-2 (validità di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale);
- b) essere guariti da COVID-19, con cessazione dell'isolamento (validità di sei mesi dalla guarigione stessa);
- c) aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 (validità di 48 ore dall'esecuzione del test).

Per ulteriori informazioni vi invitiamo a contattarci telefonicamente chiamando il numero 0935/531905. In alternativa, tramite e-mail scrivendo all'indirizzo **info@confartigianatoenna.it**

Il Segretario Prov.le  
f.to Angela Maccarrone